

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI DI REGGELLO "ARCOBALENO" E "PIETRAPIANA" PERIODO 1 SETTEMBRE 2020 – 31 LUGLIO 2025. CIG 79608404FD

Rep. n. _____

L'anno duemiladiciannove il giorno _____ del mese di _____, in Reggello, davanti a me, Dott. **Ferdinando Ferrini**, autorizzato a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dall'Art.icolo 97, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000, sono comparsi:

- il comune di Reggello, (in seguito per brevità indicata come "Amministrazione"), con sede legale a Reggello, codice fiscale e part.ita IVA n. 01421240480, rappresentato da Dott.ssa **Gabriella Pasquali** nata a Viareggio il 04.10.1962 domiciliata presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Funzionario Responsabile Settore Servizi Educativi Culturali e del Territorio (S.E.C.T.) del **Comune di Reggello**, autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con determinazione del Responsabile del Settore Sect n. 407 del 12.05.2017.

- Ditta/Cooperativa di seguito indicata come "Ditta", rappresentata da, nato/a domiciliato per la carica presso la sede legale della che interviene, nella sua qualità di legale rappresentante della con sede legale – Codice Fiscale e partita IVA n° – iscritta alla C.C.I.A.A. con il n. del, come risulta dall'apposita visura camerale conservata agli atti dall'Amministrazione.

Io, Segretario Rogante, sono certo dell'identità personale e capacità giuridica dei componenti, i quali, d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO

- che con determinazione a contrarre del Responsabile del Settore S.E.C.T del Comune di Reggello n. del è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'ar.59 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa ai sensi dell'Art.95 comma 3 a) per l'appalto del servizio asili nido comunali di Reggello "Arcobaleno" (Prulli) e "Pietrapiana", con il relativo servizio di refezione, periodo 1 settembre 2020 – 31 luglio 2025;

- che con la suddetta determinazione sono stati approvati: il bando, il Capitolato tecnico prestazionale con i relativi allegati, il disciplinare, lo schema di contratto e la restante documentazione a formarne parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento della procedura suddetta;

- che la procedura di gara è svolta dal CUA (Centro Unico Appalti) dell'Unione di Comuni Valdarno Valdisieve in modalità telematica utilizzando il portale della Regione Toscana S.T.A.R.T.;

- in data è stata pubblicata la relativa procedura di gara, fissando la scadenza in data;

- con determinazione del Responsabile del Settore Servizi Educativi Culturali e del Territorio n. del sono stati approvati i Verbali delle operazioni relative alla suddetta gara;

RICHIAMATA la propria determinazione, con la quale sono stati approvati i verbali del seggio di gara e della commissione di gara, predisposti dal CUA , part.i integranti e sostanziali del citato atto, è stata individuata come aggiudicataria la con sede legale C.F.e P.I. ed è stato assunto il relativo impegno di spesa, pari all'importo complessivo di Euro oltre IVA (IVA inclusa);

RICHIAMATA la propria determinazione n. con la quale si è proceduto al riconoscimento dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e alla conferma dell'impegno della spesa assunto con la citata determinazione n.;

- che in data sono state ultimate con esito positivo le verifiche di legge sul possesso requisiti di ordine speciale da parte della Ditta ai sensi degli Art.t. 80 e 83 del D.lgs 50 del 2016;

- che nell'ambito delle verifiche dei requisiti generali ex Art. 80 del D.lgs 50 del 2016 e delle dichiarazioni comunicate in sede di gara, ai sensi dell'Art. 71 del DPR 445/2000, è stato acquisito e posto in atti, omettendosene l'allegazione, il certificato del Casellario Giudiziale dei soggetti di cui all'Art. 80, comma 1, del D.lgs 50 del 2016;

- che non sono presenti annotazioni riservate nel registro dell'ANAC;

-che sarà acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo n.

159 del 2011;

- che sono stati acquisiti e posti in atti, omettendosene l'allegazione, i seguenti documenti:

a) Documento Unico di Regolarità Contributiva

b) Certificato di regolarità fiscale rilasciato dalla competente Agenzia delle Entrate;

c) Attestazione di inesistenza di procedure fallimentari in corso rilasciata dalla camera di Commercio, Industria e Artigianato;

d) Visura on line della iscrizione alla C.C.I.A di Firenze alla data;

- che in data _____ prot. n. _____ è stato acquisito il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ed il piano della sicurezza POS, come predisposto dall'appaltatore, depositati in atti alla stazione appaltante, omettendosene l'allegazione;

- che il presente contratto è finalizzato l'affidamento della gestione dell'appalto del servizio asili nido comunali di Reggello "Arcobaleno" (Prulli) e "Pietrapiana" per il periodo 1 settembre 2019 – 31 luglio 2024, da realizzare secondo quanto previsto nel capitolato di appalto, nei relativi allegati e nel progetto presentato dall' appaltatore, depositati agli atti dell'Amministrazione;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pubblica amministrativa

-TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 OGGETTO

L'Amministrazione, nella persona della Dott.ssa **Gabriella Pasquali** affida alla _____ ,

che, nella persona di _____ che accetta e si obbliga ad effettuare, l'appalto del servizio asili nido comunali di Reggello "Arcobaleno" (Prulli) e "Pietrapiana", con il relativo servizio di refezione, per il periodo 1 settembre 2020 – 31 luglio 2025.

L'appaltatore s'impegna a rendere le prestazioni tramite un'organizzazione e strutturazione dell'azienda idonea al raggiungimento dell'esatta prestazione.

L'appaltatore svolge l'attività con autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a confermare le proprie attività e tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore.

Art. 2 DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto avrà durata di 5 (cinque) anni con decorrenza dal 1 settembre 2020 fino al 31 luglio 2025. Nell'ambito del suddetto appalto il servizio di asilo nido dovrà essere erogato secondo il calendario scolastico stabilito dall'Amministrazione comunale e conformemente a quanto previsto nel capitolato descrittivo prestazionale (di seguito: capitolato). L'appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto dell'appalto nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto, nel capitolato con i relativi allegati e nell'offerta tecnica proposta in sede di gara, documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, posti agli atti d'ufficio omettendosene l'allegazione

Il servizio dovrà essere avviato inderogabilmente il 1 settembre

ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

Il valore economico complessivo dell'appalto, per il periodo dal 1 settembre 2020 fino al 31 luglio 2025 (Art. 2 del presente capitolato), è stimato in € 3.540.723,84 compreso ISTAT calcolato nell' 1% per gli anni successivi al primo, **oltre iva nei termini di legge**: Si richiama integralmente l' Art.4 del capitolato di gara.

ART. 4 - MODIFICHE CONSENTITE ALL'APPALTATORE

Si richiama integralmente l'Art. 15 del capitolato - Altre tipologie di servizi aggiuntivi / migliorativi nella facoltà dell'appaltatore

ART. 5 - MODALITA' DI ATTIVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'APPALTO

I servizi previsti nel presente appalto devono essere eseguiti secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel capitolato e nei suoi allegati, in particolare si richiamano integralmente gli Articoli 6 – Caratteristiche dei servizi; 7 – Tipologia del servizio richiesto; 9 – Servizio mensa; 12 – Sostegno ai disabili; 13 – Amnesia dissociativa; 14 – Organizzazione generale, nonché quanto previsto in merito dall'offerta tecnica presentata in gara dall'appaltatore e dal presente atto.

L'appaltatore dichiara il possesso di tutte le autorizzazioni prescritte per il tipo di attività richiamata nel capitolato nonché dei nulla-osta rilasciati dalle autorità preposte dalla Legge secondo le vigenti normative. Si impegna altresì osservare tutta la normativa presente e futura derivante dalle Leggi e Decreti che qui si intende comunque richiamata.

L'appaltatore, prima della sottoscrizione del presente atto, ha depositato presso gli archivi del concedente:

- le schede dei prodotti che intende utilizzare per la pulizia dei locali, per l'igiene personale dei bambini, nonché degli ausili che saranno impiegati per la gestione dei servizi oggetto dell'appalto;
- i menù redatti in aderenza a quanto disposto negli Allegati 5 e 5 A del capitolato ed i relativi piani di autocontrollo HACCP;
- l'elenco nominativo del personale suddiviso per qualifica con indicazione degli orari di lavoro secondo il progetto gestionale presentato in sede di gara;
- tutta la documentazione prevista negli atti di gara.

ART. 6.1 – UTENZE

Sono a carico dell' appaltatore tutti i costi relativi ai consumi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e tariffa sui rifiuti e qualsiasi altro canone od utenza.

L'appaltatore si impegna ad effettuare le volture dei contatori ed al pagamento delle spese dovute.

ART. 6.2 – LOCALI

Il concedente concede all'appaltatore, per la durata del presente appalto, l'utilizzo degli edifici e delle pertinenze, cui alle planimetrie allegare al capitolato e dei beni ivi contenuti. Per tutta la durata dell'appalto, l'appaltatore si impegna a usare i locali, gli impianti, le attrezzature, gli arredi, le stoviglie e quant'altro presente negli edifici con la massima cura e diligenza, nonché a mantenere e riconsegnare i beni stessi, al momento della cessazione dell'appalto, in perfetto stato di conservazione, salvo il deperimento per usura dovuto al normale uso dei beni.

Ove nel corso dell'appalto si rendesse necessaria la sostituzione di attrezzature e/o altri beni tra quelli affidati in uso, l'appaltatore avrà l'obbligo di sostituirli con beni di consistenza pari o superiore a quelli sostituiti, nel rispetto delle prescrizioni del capitolato (Art.24). Allo scadere dell'appalto, l'appaltatore dovrà riconsegnare al concedente le strutture, con tutte le dotazioni iniziali in perfetto stato di pulizia, funzionamento e manutenzione, fatte salve quelle che per gli effetti dell'usura sono state necessariamente sostituite. In tal caso le nuove dotazioni devono essere almeno uguali in numero, valore e qualità rispetto a quelle presenti nell'inventario iniziale allegato al relativo verbale di sopralluogo. Verrà redatto un verbale di riconsegna al quale dovrà essere allegato anche il dettaglio degli interventi manutentivi ordinari e straordinari effettuati dall'appaltatore nel corso dell'appalto.

In sede di riconsegna dei locali e delle attrezzature, qualora si rilevassero danni a

strutture, impianti, macchine, attrezzature ed arredi o ammanchi di materiale/attrezzature, questi verranno contestati all'appaltatore e, successivamente, stimati ed addebitati interamente allo stesso, eventualmente anche rivalendosi sulla cauzione prestata di cui al successivo Articolo 14. In caso di ammanco di materiale/attrezzature, salvo quanto precedentemente disposto, l'appaltatore potrà in alternativa provvedere al reintegro dello stesso entro 15 giorni dalla data di costatazione dell'ammanco.

ART. 6.3 – MANUTENZIONI ORDINARIE

Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, saranno a totale carico dell'appaltatore tutti gli interventi di natura ordinaria così come dettagliato all'Articolo 21 del capitolato- Manutenzione ordinaria.

Tutte le attività di manutenzione che saranno eseguite dall'appaltatore dovranno essere accuratamente documentate all'interno di un resoconto dettagliato che dovrà essere consegnato al concedente al momento della redazione del verbale di riconsegna dei locali e delle attrezzature allo scadere dell'appalto.

ART. 7 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Si richiama integralmente quanto previsto dall'Art. 27 del capitolato - Sospensione del servizio. L'appaltatore si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12/06/1990, n. 146 e successive modificazioni "sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge. Al verificarsi delle evenienze di cui sopra, o di altre situazioni che possano avere ripercussioni sul servizio, potranno essere concordate con il concedente, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative. Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entram-

be le parti, né diritti a risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo.

ART. 8 - RESPONSABILE COORDINATORE DELL' APPALTATORE E DIRETTORE

ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO PER IL CONCEDENTE

Per l'esecuzione del presente contratto di appalto l'appaltatore e il concedente individuano ciascuno al proprio interno dell'organico, una figura responsabile con i compiti di seguito dettagliati. All'uopo si individua:

- Il /la quale Responsabile coordinatore dell'appaltatore, da ora in poi indicato come Responsabile dell' appaltatore;

- La Dottoressa Sandra Romei quale Direttore all'esecuzione dell'appalto per il concedente, da ora in poi indicato come Direttore all'esecuzione.

- Il Responsabile dell'appaltatore, è deputato a sovrintendere al servizio appaltato nella sua interezza e a mantenere i rapporti con il Direttore all'esecuzione. Il Responsabile dell'appaltatore deve mantenere un frequente contatto con gli uffici del concedente preposti al controllo dell'andamento del servizio e con il Direttore all'esecuzione e dovrà essere sempre reperibile. Allo stesso andranno dirette le comunicazioni del concedente e le eventuali contestazioni di inadempienza, che si intendono in tal modo come presentate direttamente al appaltatore. In caso di assenza del Responsabile dell'appaltatore (ferie, malattie, cessazione del rapporto), l'appaltatore deve, anche temporaneamente fino alla data del suo rientro, provvedere alla sua sostituzione con altra figura dotata delle medesime caratteristiche professionali. Al Direttore all'esecuzione è demandato il compito di informare l'appaltatore, anche tramite i competenti organi scolastici, in merito a sospensioni del servizio per qualsiasi motivo (vacanze, festività, scioperi o altro) non appena ne ha conoscenza. Al Direttore all'esecuzione è altresì demandata la verifica di regolare esecuzione e conformità delle prestazioni svolte di cui al successivo Art. 9.

ART. 8.2 CONTROLLI

Si richiama integralmente il contenuto dell'Articolo 29 del capitolato - Verifica e controllo sullo svolgimento del servizio. E' facoltà del concedente effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'appaltatore alle prescrizioni contrattuali.

Sono previsti i seguenti controlli:

1. Controllo igienico-sanitario e nutrizionale a carico dell'Azienda ASL di competenza che sarà esercitato nei modi previsti dalla vigente normativa;

2. Controllo tecnico-ispettivo da parte dei competenti Uffici, al fine di verificare eventuali irregolarità o non conformità in relazione alle disposizioni del presente capitolato o all'offerta presentata in sede di gara, nonché al fine di controllare la piena efficienza delle dotazioni a disposizione dell'appaltatore; I soggetti suddetti effettueranno, anche individualmente il controllo sul corretto funzionamento del servizio. Al tal fine, l'appaltatore per le verifiche e i controlli relativi al servizio mensa di cui all'Art. 9 del capitolato, è tenuto a conservare, per 72 ore, un campione rappresentativo del pasto completo del giorno, in appositi contenitori sigillati, muniti di etichetta recante la data, da utilizzarsi per analisi di laboratorio.

Gli Uffici provvederanno a comunicare all'appaltatore il nominativo delle persone autorizzate ad effettuare i controlli. Qualora le verifiche svolte in corso di esecuzione evidenzino carenze che, a giudizio del concedente siano rimediabili senza pregiudizio alcuno per il servizio, l'appaltatore verrà informato per iscritto delle modifiche e degli interventi da eseguire che andranno immediatamente resi operativi. Qualora le carenze fossero gravi ed irrimediabili in quanto incidenti sul servizio in modo pregiudizievole, il concedente si riserva la facoltà di applicare le penali previste nel presente contratto e/o di risolvere il contratto. L'appaltatore è tenuto a prestare al personale

incaricato della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo altresì tutti i chiarimenti necessari e la eventuale relativa documentazione richiesta. Almeno una volta l'anno il Direttore all'esecuzione, eventualmente supportato da tecnici qualificati, dovrà verificare:

- lo stato dei locali e delle attrezzature oggetto dell'appalto;
- il corretto svolgimento di tutte le attività di manutenzione;
- la corrispondenza dei prodotti utilizzati con quelli per cui sono state depositate le schede tecniche presso il concedente;
- il rispetto delle prescrizioni relative al vestiario e al comportamento degli addetti al servizio;
- ogni altro elemento ritenuto utile per verificare il buon andamento del servizio.

Nel caso in cui il Responsabile all'esecuzione individui carenze o inadeguatezza nelle modalità di erogazione del servizio, lo stesso potrà proporre al Dirigente Responsabile del contratto l'applicazione delle penali di cui al successivo Art.10.

ART. 9 - FATTURAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITA' E PAGAMENTI

Con il valore dell'importo offerto in gara dall'appaltatore si intendono interamente compensati tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese, qualsiasi altro onere espresso e non, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi e necessario alla perfetta esecuzione dell'appalto. L'appaltatore emetterà a carico del Comune di Reggello la fattura elettronica per il servizio di gestione dei due Asili Nido comunali oggetto del presente appalto. Il corrispettivo sarà erogato trimestralmente dietro presentazione di fattura elettronica corredata dal dettaglio dei costi sostenuti nel periodo oggetto di fatturazione. Tempistiche diverse di erogazione del corrispettivo potranno essere concordate su istanza dell'appaltatore. Alla fine di ogni anno dovrà altresì essere presentata una relazione da cui risulta il regolare e positivo svolgimento del servizio. Le

fatture con l'indicazione del CIG dell'appalto (n.), dovranno essere intestate rispettivamente:

- al Comune di Reggello – Piazza Roosevelt, 1 - 50066 Reggello – P.IVA e Codice Fiscale 01421240480 e trasmesse a Settore Servizi Educativi Culturali e del Territorio;

ART. 9.1 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Al Responsabile all'esecuzione, in collaborazione con gli uffici competenti del concedente, è demandata la verifica di conformità delle fatture presentate. Nel caso in cui quanto indicato in fattura non sia coerente con i dati in possesso degli uffici competenti, il Direttore all'esecuzione provvederà a richiedere, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla presentazione della fattura in esame, chiarimenti all'appaltatore tramite: fax, lettera, e-mail, PEC, il quale è tenuto a fornire nei 15 (quindici) giorni successivi, tramite gli stessi strumenti tutta la documentazione a chiarimento delle incoerenze riscontrate. Nel caso in cui il chiarimento presentato non sia sufficiente a spiegare la non conformità il concedente si riserva l'applicazione di una penale nei termini e con le modalità previste al successivo Art. 10.

ART. 9.2 - PAGAMENTI

I pagamenti saranno disposti ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 192/2012 entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione delle fatture elettroniche redatte secondo le norme in vigore e dopo l'accertamento di conformità, nei termini sopra previsti, con esito positivo da parte del Direttore all'esecuzione, i controlli previsti dalla vigente normativa, tra cui la regolarità di versamento verso la Agenzia delle Entrate, e la verifica delle eventuali penali da applicare ai sensi del successivo Articolo 10 . Non sono dovuti interessi moratori nel caso venga disconosciuta la regolarità delle fatture, anche in virtù di contestazioni in atto ovvero di irregolarità riscontrate nei documenti di

cui al successivo comma. Dal pagamento dell'importo delle singole fatture sarà detratto l'importo delle eventuali penali applicate per inadempienza a carico dell'appaltatore e quant'altro eventualmente dallo stesso dovuto. Per tali importi l'appaltatore è tenuto a emettere specifica nota di credito in riduzione sull'importo della fattura sulla quale sono applicate le suddette detrazioni. Ai fini del pagamento del corrispettivo il concedente procederà ad acquisire, ai sensi dell'Art. 6 del D.P.R. 207/2010 il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'appaltatore, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC verrà acquisito d'ufficio al ricevimento della fattura. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dalla data di richiesta del certificato di conformità contributiva fino alla emissione del DURC, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'appaltatore per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, il concedente segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell'Art. 4 del DPR 207/2010, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa al appaltatore, il concedente tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. In tal caso il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze, accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva, è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore il concedente tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'Art. 5 del DPR 207/2010. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettua-

zione delle verifiche previste dalla vigente normativa. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte del concedente potrà essere sospesa l'espletamento delle attività oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010. A tal fine l'appaltatore dichiara:

- che i propri c/c bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sono i seguenti:

1)

- che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono i Signori:

1)

L'appaltatore è tenuto a comunicare al concedente eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG: n.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell' appaltatore da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicato presso con codice IBAN, o su un diverso conto corrente, bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già

esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione. Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, il concedente provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 1456 del codice civile. Il concedente, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all' appaltatore fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

ART. 10 - PENALI

In caso di inadempienze, ritardi, omissioni ovvero imperfetta esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto da parte dell'appaltatore, allo stesso potrà essere applicata una penale (da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 3.000,00) commisurate alla gravità delle inadempienze commesse, fermo restando l'obbligo di recuperare i servizi non resi o eseguiti in modo insoddisfacente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si segnalano le seguenti infrazioni cui consegue l'applicazione della penale:

- a) Per ogni derrata non conforme a quanto richiesto nelle caratteristiche merceologiche (allegato 5 al capitolato);
- b) Nel caso di gravi deficit in materia di igiene o pulizia riscontrati nei locali e/o nelle altre attrezzature utilizzate per l'espletamento del servizio;
- c) Per mancata applicazione, anche parziale, del piano di autocontrollo (HACCP);
- d) Per analisi microbiologiche risultate non conformi;
- e) Per il mancato rispetto delle norme igienico – sanitarie;
- f) Per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di formazione del personale;

g) Per la mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria;

h) Per l'impedimento all'accesso nei locali adibiti al servizio degli incaricati dal concedente addetti al controllo qualità;

i) Per insufficienza di organico tale da pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;

l) Per la mancata sostituzione di quel personale risultato inadeguato e per ciò segnalato dal concedente;

m) Per ogni ulteriore violazione delle norme previste dal capitolato e dai suoi allegati.

L'ammontare delle penali potrà essere direttamente addebitato sui crediti vantati dall'appaltatore in dipendenza delle attività svolte in esecuzione al presente contratto.

Il concedente, valutata la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, potrà discrezionalmente graduare l'entità delle penali e anche stabilire di non applicarle qualora sia accertato che l'inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per il concedente e/o per gli utenti fruitori dei servizi e non abbia causato alcun disservizio all'utenza finale. L'applicazione delle penali è preceduta dalla contestazione scritta dell'infrazione commessa tramite lettera, fax, posta certificata e l'assegnazione di un termine di dieci giorni lavorativi per la presentazione di eventuali giustificazioni scritte.

Il concedente procederà a trattenere l'importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della cauzione prestata, in questo ultimo caso l'appaltatore dovrà obbligatoriamente reintegrare la garanzia nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione. Il concedente, oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in con-

sequenza dell'inadempimento contrattuale.

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall'aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura:

€3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell'utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo;

€1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio;

€ 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell'ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale;

50% del valore giornaliero dell'appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall'A.C.

€ 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari;

€ 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali;

€ 500,00 ogni volta che sia verificato l'utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale).

Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla

data di ricevimento per la regolarizzazione dell'inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l'entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l'inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l'Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all'utenza.

Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione da parte dell'aggiudicatario di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all'articolo 20 l'Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell'affidamento, incamerando la cauzione e salvo l'ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell'affidamento, incamerando la cauzione e salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

ART. 11 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' ammesso il subappalto ai sensi degli artt. 105 e 174 del Codice. Il subappalto è ammesso nei limiti di cui agli art. 105 c. 1 e 2 del Codice dei contratti. Si richiama integralmente quanto indicato all'art 25 dell'accluso capitolato;

E' vietata la cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso

e la perdita della garanzia a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune e fatti salvi i maggiori danni accertati. Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

Nel caso di cessioni di azienda, trasformazioni, fusioni o scissioni d'impresa si applica quanto previsto dall'art. 106 c.2 lett.d) n.2 del D.Lgs. 50/2016. Inoltre, qualora si faccia ricorso all' Avvalimento, trova applicazione quanto previsto dall'art. 89 del Codice ed in particolare – attesa la rilevanza dell'affidamento dei servizi socio-educativi, unitamente alla professionalizzazione richiesta dalla vigente regolamentazione regionale - il primo comma.

ART. 12 - CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'Art. 106 del D.Lgs.50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo di gara CIG: n..

Il concedente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

La notifica al concedente dell'eventuale cessione del credito deve avvenire tramite posta raccomandata o tramite posta elettronica certificata.

ART. 13 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL' APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le attività oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione. In particolare si richiama integralmente il contenuto dei seguenti Articoli del capitolato: 9 – servizio mensa - 16 - Personale, 17 - Requisiti e titoli di studio degli operatori del capitolato, 18 - Formazione, 21 – Manutenzione ordinaria, 24- Oneri a carico dell' appaltatore e 28 - Piano della Sicurezza.

L'appaltatore è assoggettato a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. L'appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il Dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso l'appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

L'appaltatore, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto del concedente che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sull' appaltatore restandone sollevato il concedente. L'appaltatore

è altresì l'unico responsabile nei confronti dei fornitori, per gli impegni finanziari assunti al fine di assicurare il servizio oggetto del presente contratto.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo Articolo 17.

ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'appaltatore ha costituito cauzione definitiva mediante polizza n. del, rilasciata da, conforme allo schema tipo di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, con la quale si costituisce fideiussore a favore del concedente nell'interesse dell' appaltatore stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro (cifre). La garanzia suddetta risulta ridotta del 50% ai sensi dell'Art.93, del D. Lgs. 50/2016. (se del caso)

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale verrà progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'Art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato a seguito di regolare verifica del buon esito dello svolgimento del contratto dopo la sua scadenza. In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore incorre nella perdita del deposito cauzionario. L'atto suddetto presentato in originale è conservato presso gli uffici del concedente. La fidejussione riporta il periodo di validità dell'appalto cui la garanzia si riferisce e deve altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. L'Istituto fideiussore resta obbligato in solido con l'appaltatore fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione

della cauzione da parte del concedente. La mancata costituzione di suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il concedente ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal concedente. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, il concedente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 15 – RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DEI DANNI

L'appaltatore è responsabile verso terzi per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre le eventuali franchigie ed i massimali previsti nella polizza di cui al successivo articolo, sollevando in tal senso il concedente ed i funzionari della stessa preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite con terzi.

L'appaltatore è peraltro l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme nella materia propria del servizio oggetto del presente contratto.

ART. 16 – COPERTURE ASSICURATIVE

A fronte delle responsabilità sopra evidenziate l'appaltatore ha consegnato prima della stipula del presente contratto ovvero prima dell'inizio del servizio, qualora esso sia avvenuto anticipatamente alla stipula del contratto, polizza assicurativa n. del e n. del, sottoscritte con la compagnia di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (RCT) e responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO) relative alla copertura

per danni arrecati agli utenti del servizio, al personale impiegato, a terzi (tra cui l'Amministrazione Comunale e le/i bambine/i utenti del servizio nonché le famiglie e gli accompagnatori) o cose di terzi in conseguenza di un evento verificatosi in relazione alle attività svolte, nessuna esclusa né eccettuata. Ha inoltre consegnato copia della polizza incendio rischio locativo n. del stipulata con e polizza infortuni n. del stipulata con . Tutte le suddette polizze dovranno avere i massimali indicati all'Art.26 dell'accluso capitolato, che qui si intende integralmente riportato, e prevedere le coperture e le garanzie ivi specificate.

Per l'intera vigenza contrattuale l'appaltatore è tenuto a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza della copertura assicurativa entro i termini sopra individuati, il concedente procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento, a titolo di penale, della cauzione definitiva rilasciata. Resta ferma l'intera responsabilità dell'appaltatore anche per danni coperti o non coperti dalla polizza assicurativa sopra indicata e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla stessa.

Agli effetti assicurativi, l'appaltatore, non appena venuto a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a provvedere alla denuncia del sinistro alla Compagnia assicurativa con la quale ha provveduto alla sottoscrizione della polizza.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare del Regolamento UE 679/2016, il Comune di Reggello è responsabile del trattamento dei dati raccolti con le iscrizioni ed utilizzati per la redazio-

ne della graduatoria. I suddetti dati saranno comunicati all' appaltatore che il comune di Reggello, in qualità di Titolare, nomina Responsabile esterno del trattamento in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto.

Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata alla scadenza dell'appalto.

L'appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme vigenti. Compete all' appaltatore la relativa informativa agli utenti e la raccolta delle necessarie autorizzazioni. In particolare l'appaltatore si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste che configurano il livello minimo di protezione richiesto;
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Responsabile all'esecuzione una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

ART. 18 RECESSO CONTRATTUALE

Il concedente si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione all'appaltatore con un preavviso di almeno 45 giorni.

In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'Art. 1671 del codice civile. E' fatto divieto all'appaltatore di recedere dal contratto.

Art. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva di promuovere la risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra rivalsa di danni, nei seguenti casi:

- nei casi di cui all'Art. 108 del D.Lgs. 50/2016;
- per abbandono del servizio, salvo cause di forza maggiore;
- per contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento relative ai servizi;
- per comportamento ripetutamente scorretto dell'appaltatore nei confronti degli utenti;
- per violazione dell'obbligo di sollevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsiasi azione o pretesa di terzi;
- per impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da parte dell'Amministrazione;
- per mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e documenti, previsti dalle norme legislative e regolamentari, che disciplinano la materia;

- si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo, gestionale ed educativo;

- si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro;

- utilizzi personale privo dei requisiti prescritti;

- sostituisca ripetutamente e senza motivazione il personale educativo;

- ometta di pagare al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute nonché di versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;

- per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termine dell'Art. 1453 C.C.;

- nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali comminate nel corso dello svolgimento dell'appalto superi il 10% del valore complessivo dell'importo contrattuale;

- nel caso di mancata dimostrazione della permanenza della copertura assicurativa entro i termini individuati dall'amministrazione si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'Art.1456 del c.c. con conseguente incameramento della cauzione definitiva, a titolo di penale, e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo senza continuità aziendale, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'appaltatore, o che lo stesso prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;

- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli

l'esecuzione del contratto di appalto;

- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale dell'appaltatore.

Nei casi previsti dal presente articolo ed in ogni caso in cui si verificano gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, si procederà con diffida ad adempiere entro un termine non superiore a dieci giorni, decorsi i quali il contratto si intenderà risolto di diritto, si procederà ad introitare il deposito cauzionale e l'appaltatore sarà tenuto al risarcimento del danno, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione ha facoltà di affidare il servizio al concorrente che segue immediatamente nella graduatoria, imputando all'impresa inadempiente le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

Art. 20 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'Articolo 1456 del C.C.:

- nel caso di gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni normative;

- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;

- nel caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti corrente bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, come previsto all'Art. 9 bis della Legge 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii.

L'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto, con le modalità di cui all'Art.

108 del D.lgs. 50/2016, nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell' appaltatore del contratto negativo per due volte consecutive ai sensi dell'Art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010.

Nel caso di risoluzione di diritto del contratto, sono addebitati eventuali nuovi o maggiori oneri per i nuovi contratti al appaltatore, che perderà ogni diritto di indennizzo per spese sostenute o mancato guadagno, rimanendo salvo il diritto del committente al risarcimento di eventuali danni ed all'incameramento della cauzione, senza che per questo L'appaltatore o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna.

La risoluzione è preceduta da formale contestazione del fatto, intimata ai sensi di legge (raccomandata AR o PEC).

E' riconosciuta all'appaltatore un termine per controdedurre alle osservazioni, che non potrà essere inferiore a cinque giorni e superiore a quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della contestazione del fatto.

A seguito della risoluzione del contratto l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare il servizio all'impresa concorrente che segue in graduatoria, fatto salvo il diritto al risarcimento, per la Stazione appaltante, di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento.

Nei casi suddetti l'Ente sarà tenuto a corrispondere all'impresa soltanto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della risoluzione dedotte le eventuali penalità e le spese eventualmente sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti alla risoluzione stessa.

Art. 21 SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al DPR 633/1972 per quanto concerne l'IVA e, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne le spese di registro.

L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico del concedente relativamente

all'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto e a carico dell'appaltatore per quanto riguarda il canone di appalto, mentre le spese di registrazione sono comunque a carico dell'appaltatore.

Le spese tutte del presente contratto, consequenziali ed accessorie, nessuna esclusa, sono a carico della ditta che se le assume. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi e per gli effetti degli Art.t. 17 e 22 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e gode dei benefici di cui al numero 9 delle norme speciali in appendice alla Tabella "D" della Legge n. 604/1962.

Si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'Art. 40 del D.P.R. 24/04/1986, n. 131, in quanto trattasi di operazione soggetta ad I.V.A.

Art. 22 TRATTAMENTO DATI PERSONALI DELL' APPALTATORE

Il Comune, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, informa l'appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Per l'informativa generale sul trattamento dei dati da parte del comune di Reggello: <http://www.comune.reggello.fi.it/privacy>

Art. 23 DISPENSA LETTURA ALLEGATI

Le parti mi dispensano espressamente del dare lettura degli allegati.

Art. 24 CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano a ricorrere al procedimento di mediazione disciplinato dal regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze, iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Per le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso che do-

vessero insorgere tra le parti è escluso il ricorso ad arbitrato ai sensi dell'Art. 3, comma 19, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per le controversie in materia di rapporto di lavoro si rinvia a quanto disposto dall'Art. 806 del Codice di procedura civile.

ART. 25 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove le A.A.C.C. siano attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 26 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ARTICOLO N. 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341, Il comma, del codice civile, il _____ dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli Articoli: 3 (Remunerazione dell'appalto), 6.3 (Manutenzioni ordinarie) 9 (Fatturazione, verifica di conformità e pagamento), 10 (Penali), 13 (Obblighi e responsabilità dell' appaltatore), 15 (Responsabilità e risarcimento dei danni), 16 (Coperture assicurative).

Art. 27 RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si richiamano tutte le disposizioni vigenti in materia di "gestione di asili nido" comprese quelle che eventualmente dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione del presente contratto. Si applicano inoltre le norme del Codice Civile.

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente contratto è soggetto alla disciplina del Codice dei contratti pubblici.

Le norme del Decreto suddetto trovano applicazione in particolare quelle esplicitamente richiamate dal bando e dagli atti di gara.

Per tutto ciò che non è previsto nel presente atto, si intendono applicabili le norme del

Codice Civile e le altre leggi e normative vigenti che regolano la materia, in quanto compatibili con la natura dell'atto.

Io Segretario Generale - Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, formato e stipulato con modalità elettronica, redatto da persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici, su numeropagine intere a video e numerorighe della ventisettesima pagina, l'ho reso pubblico mediante lettura a video fattane alle parti, le quali a mia richiesta, lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, ed a conferma, lo sottoscrivono insieme a me ed alla mia presenza e vista, con modalità di firma elettronica ai sensi dell'Art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 802 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Io Segretario Generale attesto che l'imposta di bollo, ai sensi dell'Art. 1 comma 1 bis e comma 1 bis – 1, D.P.R. 642/72 mediante registrazione telematica dell'atto presso la competente Agenzia delle Entrate di Firenze, non verrà assolta in quanto, laèai sensi dell'Art.17 del D. Lgs. n.460/1997.(se del caso)

Per il Comune di Reggello

Il Responsabile del Settore Servizi Educativi Culturali e del Territorio

Dott.^{ssa} Gabriella Pasquali

(firma elettronica)

Per l'appaltatore

Il _____

(firma elettronica)

L'Ufficiale Rogante

Il Segretario Generale

Dott. Ferdinando Ferrini